

N 1623/2009 RG



874
Tribunale N. MINISTERO Pubblica Istruzione
del 11.10/23.10/28.10
1623/09 Cron. N. 10035/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vigevano

Il Tribunale, nelle persone di

Dott.ssa Anna Maria Peschiera

Presidente

Dott. Chiara Russo

Giudice

Dott.ssa Maria Rita Cordova

Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con
atto di citazione depositato in data 29.05.2009,

DA

e

), con il patrocinio

dell'avv. David Giuseppe Apolloni,

ATTORI

CONTRO

), con il

patrocinio dell'avv.

ed elettivamente domiciliata in

CONVENUTA

OGGETTO: Contratti finanziari

FATTO E DIRITTO

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità, sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e ribadita negli scritti difensivi successivi. La circostanza che l'investitore abbia sottoscritto il mandato per la promozione del c.d. arbitrato "ICSID" non è indice di alcuna volontà di rinunciare agli eventuali diritti vantati nei confronti di chi viene ritenuto responsabile di quell'acquisto e della conseguente perdita finanziaria, dovendo peraltro la rinuncia essere espressa in precise formule per gli effetti che comporta nei confronti di colui che la esprime: né può parlarsi di una transazione, considerando che diverse sono le parti contraenti dell'investimento iniziale e di quello successivo.

Passando al merito, la domanda di nullità del contratto di deposito titoli e del contratto quadro del 29.01.2001 ex art. 30 comma 7 Tuf è infondata e non può essere accolta.

L'attore ha dedotto che il contratto sarebbe stato sottoscritto fuori dai locali della banca. Sul punto si rileva che per offerta fuori sede si intende la promozione e il collocamento dei beni o dei servizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 della norma, fuori dai locali della banca, dove il concetto di promozione e collocamento va inteso come contatto del promotore con il cliente della banca per iniziativa, stimolo del promotore presso l'investitore sicché potrebbe escludersi dalla fattispecie normativa l'ipotesi, quale è quella rappresentata dall'attore ed emersa dalla testimonianza del funzionario della banca, di un'attività della banca di promozione e collocamento del suo servizio (contratto di negoziazione) all'interno dei suoi uffici e di attività materiale di mera apposizione della firma dei moduli da parte del cliente fuori dai medesimi locali. Infine si rileva che l'avvertimento della

facoltà di recesso la cui omissione comporta la nullità del contratto non è prevista dall'art. 30 comma 6 e 7 per il contratto quadro di negoziazione quale è quello sottoscritto dall'attore con la banca. Esclusa la nullità ex art. 30 co 7 tuf del contratto quadro va esclusa la nullità derivata delle operazioni di investimento del 5 e del 2.02.2001.

La domanda di nullità del contratto quadro di negoziazione e deposito titoli del 29.01.2001 in quanto privi della firma della banca è fondata e deve essere accolta.

Dalla documentazione in atti emerge pacificamente come il contratto di negoziazione del 29.01.2001 non sia stato sottoscritto dalla banca.

Da ciò discende che le singole operazioni di acquisto di bond argentina sono state eseguite dalla banca senza essere precedute da un valido contratto quadro, in violazione di quanto prescritto dall'art.23 1° comma D.Lgs.58/1998, a mente del quale i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori devono essere redatti per iscritto a pena di nullità.

Tale previsione, unitamente a quella di cui all'art.30 regolamento Consob n.11522/1998, che precisa quale debba essere il contenuto cosiddetto minimo di tale contratto, impone all'istituto di credito, prima di dar corso alle operazioni in questione, di perfezionare per iscritto un "contratto quadro" con i clienti allo scopo di regolamentare il successivo rapporto tra la banca e l'investitore, con la chiara finalità di protezione e informazione del risparmiatore.

Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di merito, il contratto quadro si traduce nel conferimento di un incarico gestorio e quindi disciplina in via generale le modalità di espletamento dell'incarico. Pertanto, la mancata stipulazione del contratto quadro tra l'intermediario finanziario autorizzato e il cliente, che rappresenta un necessario presupposto dei successivi contratti e servizi di

investimento resi dalla banca su ordine del cliente, determina la nullità "derivata" degli stessi.

Né si può ritenere che alla produzione in giudizio del contratto quadro da parte della banca può darsi il valore di accettazione scritta, perché con la proposizione delle domanda di nullità gli attori hanno manifestato la volontà di revocare, già prima di tale produzione, il proprio consenso alla stipula di contratti scritti. Peraltro la produzione in giudizio del contratto quadro, anche qualora non fosse stata preceduta dalla revoca del consenso della controparte, avrebbe comportato la conclusione del contratto scritto solo a partire dal momento della produzione in giudizio a fronte di operazioni di investimento già compiute in passato, quando il contratto scritto non si era perfezionato.

Va pertanto dichiarata la nullità del contratto quadro per mancanza della necessaria forma scritta e la conseguente nullità degli ordini di acquisto del 3.02.2001 e del 5.02.2001..

Alla declaratoria di nullità dei contratti di investimento segue la condanna della banca convenuta alla restituzione della somma corrispondente agli importi ricevuti dai clienti, pari a Euro) in relazione all'ordine del 3.02.2001. Euro) per quello del 5.02.2001 secondo le norme sulla ripetizione dell'indebito oggettivo (art.2033 c.c.), venendo meno la causa dell'attribuzione patrimoniale ed essendo questa azione concessa al solvens per recuperarla (Cass. 27334/2005; Cass. 10498/2001).

A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali a partire rispettivamente dal 3.02.2001 su Euro e dal 5.02.2001 in relazione all'ordine dell'importo di Euro lovenendosi escludere la buona fede della convenuta in presenza di

una violazione così grave come la mancanza della forma scritta del contratto quadro da parte di un soggetto altamente qualificato quale la banca.

Sulla somma che la banca è tenuta a restituire va aggiunto il maggior danno ex art. 1224 cpv c.c. in misura pari alla differenza, a far tempo dalla data dei singoli investimenti, tra il tasso di rendimento annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.

Sul punto si è pronunciata di recente la Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 19499/2008) che ha statuito che, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 II comma c.c. (rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori convenzionalmente dovuti) è riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso medio di rendimento annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi e il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma I dell'art. 1284 c.c.

Non è dovuta invece la rivalutazione monetaria, in mancanza di allegazione e prova da parte degli attori di un danno ulteriore rispetto a quello liquidato come sopra.

L'esame delle ulteriori doglianze sollevate è reso superfluo dall'accoglimento della domanda di nullità in quanto assorbente e decisiva.

Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dalla banca, questa deve essere accolta solo in parte. Quanto alla richiesta di restituzione del reddito medio tempore percepito dai titoli in questione la convenuta non ha infatti provato l'esistenza e comunque l'entità dell'eventuale rimborso relativo alle cedole già maturate. Deve

invece essere disposta la richiesta restituzione alla banca dei titoli per cui è causa, in relazione alla natura retroattiva e ripristinatoria della declaratoria di nullità.

In relazione alla sua soccombenza, la banca convenuta va condannata a rifondere agli attori in solido tra loro le spese di lite sostenute, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G.N. 1623/2009 promossa da

dichiara la nullità dei contratti di investimento stipulati il 3.02.2001 e il 5.02.2001 per nullità del contratto quadro del 29.01.2001 ex art.23 D.Lgs 58/1998 e per l'effetto:

- accoglie la domanda proposta dagli attori verso
spa e condanna spa a corrispondere agli attori la somma
di Euro oltre interessi legali dal 3.02.2001 e maggior danno ex art.1224 II
comma c.c. come calcolato nella parte motivata e la somma di Euro oltre
interessi legali dal 5.02.2001 e maggior danno ex art.1224 II comma c.c. come
calcolato nella parte motivata;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta
limitatamente alla restituzione dei titoli oggetto di causa e per l'effetto dispone la
restituzione da parte degli attori a dei titoli
predetti;
- rigetta tutte le altre domande ed eccezioni delle parti;

- condanna a rifondere agli attori in solido tra loro le
spese di lite sostenute, che vengono liquidate in Euro Euro
onorari. Euro per spese, oltre accessori come per legge;

Così deciso a Vigevano, nella camera di consiglio del 22.11.2009.

IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Rita Cordova

IL PRESIDENTE

Dott.ssa A. M. Peschiera

IL CANCELLIERE

DEPOSITO IN DATA
IL 23 DIC. 2010

Il Cancelliere
Maria Rita Cordova

DEPOSITO IN DATA
IL 28 DIC. 2010

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Maria Rita Cordova

TRIBUNALE DI VIGEVANO

in base di discussione ordinata in generale e
gli atti dei dibattimenti delle parti

INVIATO ALLA CORTE DI APPELLO
AL TRIBUNALE DI MILANO
PER LA CONSEGNAZIONE
ALLA PARTE